N. 17/2020 R.G. CP - sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO Sezione Fallimentare

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Procedura di Sovraindebitamento n. 17 / 2020 **SORTINO AMBRA** - **O.C.C.** (piano del consumatore)

Il Giudice dott. Massimo Orlando,

Letta la proposta di piano del consumatore ex art. 12-bis l. 27.1.2012 n. 3; ritenuto, allo stato, che la stessa soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012; Visto l'art. 10 l. 27.1.2012 n. 3,

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del **11.01.2021 ore 11.30 innanzi al dott. Pastorelli,** disponendo la comunicazione della proposta e del decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata.

Livorno, 8 dicembre 2020

IL GIUDICE dott. Massimo Orlando



N. C.P. 17/2020 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

nella procedura di sovraindebitamento 17/2020 C.P. di **SORTINO AMBRA**, con Gestore della crisi il dott. Riccardo Braccini,

esaminati gli atti del Piano del Consumatore proposto da SORTINO AMBRA nata a Livorno il 20.02.1966 e ivi residente, osserva:

- 1. La debitrice presentava istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c. 9 l. 3/2012 e veniva nominato dall'OCC Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno quale Gestore della crisi il dott. Riccardo Braccini;
- 2. In data 10.11.2020, la ricorrente ha presentato **la proposta** di composizione della crisi che si sostanzia in:
 - il pagamento in 17 rate mensili dei crediti prededucibili della procedura, con messa a disposizione di una somma mensile complessivamente pari ad euro 389,94;
 - il pagamento in 60 rate mensili successive dei creditori chirografari nella misura del 18,32% mettendo a disposizione una somma mensile complessiva pari ad euro 399,94;
 - il pagamento mediante unica rata dei creditori chirografari nella misura del 3,88 % che avverrà mediante richiesta di anticipazione e conseguente messa a disposizione di una quota pari al 30% del TFR maturato, pari alla somma di euro 5.082,22;
 - la sospensione della cessione volontaria del quinto dello stipendio in favore del creditore Pitagora S.p.a. in ragione del credito dovuto per il finanziamento n. 277007, in quanto titolare di credito chirografario, da inserire nel suddetto piano;
 - la totale esdebitazione a seguito della soddisfazione dei creditori prededucibili e chirografari nelle modalità indicate;
- 3. Il **ricorrente ha depositato** l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.



- 4. È stata altresì allegata una **relazione particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi contenente:
- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: la situazione di indebitamento è stata originata dalla sindrome ansiosa depressiva sofferta dalla consumatrice a partire dall'anno 2014 e dal conseguente disturbo comportamentale sviluppato qualificabile come sindrome di "acquisto compulsivo", come documentata dalla perizia psicologica allegata alla relazione, disturbi che hanno originato l'esposizione debitoria contratta negli anni 2014, 2015, 2016 e 2018 e la degenerazione dell'indebitamento;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte in quanto a fronte di entrate mensili nette pari ad € 1.900,00, la debitrice si è trova a dover corrispondere mensilmente la somma complessiva di euro 1.711,40 per la restituzione delle somme prese a mutuo;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'individuazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: da tale relazione risulta che il piano del consumatore è conveniente, non solo per il risparmio che i creditori hanno rispetto alle spese, ma anche perché la ricorrente non risulta essere titolare di alcun bene immobile, avendo la proprietà solamente di un bene mobile registrato rappresentato da un'autovettura marca Fiat modello Panda immatricolata nell'anno 2009, di valore pari ad euro 2000,00 circa;
- 5. L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9, comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art. 12, comma 1, 1. 3/2012;
- 6. L'o.c.c. a norma dell'art. 9 ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale della debitrice
- 7. La ricorrente può essere definito "**consumatore**", ai sensi dell'art. 6 c. 2, lett. b) l. 3/2012, ovvero la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.
- 8.La ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

• la ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 130.984,97;



- il nucleo familiare del ricorrente è formato da n. 1 persona;
- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad euro 1.500,00;
- lo stipendio medio mensile su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta a € 1.900,00
- 9. Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.
- 10. Il **piano è fattibile**, come attestato dal Gestore della Crisi nominato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo 1. 3/2012.
- 11. Il creditore COMPASS BANCA S.p.a. ha contestato la convenienza del piano, deducendo che la debitrice avrebbe fatto colposo ricorso al credito sin dall'anno 2012 e poi nell'anno 2014, 2015, 2016 e 2018 e che il lamentato disturbo comportamentale non sarebbe idoneo comunque a far ritenere la meritevolezza del sovraindebitamento. Il creditore ha altresì contestato la falcidia dei crediti chirografari prevista dal suddetto piano del consumatore.

Il giudice rileva a questo proposito che tale contestazione appare del tutto inammissibile, considerato il testo dell'art. 12, comma 3 bis, l. 3/2012, così come modificato dalla legge n. 176/2020, e attualmente in vigore, secondo il quale "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore". Ed infatti deve essere rilevato che il creditore Compass Banca s.p.a. ha indubbiamente aggravato la situazione di indebitamento della ricorrente, concedendo a mutuo delle somme in ragione del finanziamento n. 15652989 contratto in data 30.01.2016, quando l'esposizione debitoria della ricorrente era già significativa e le possibilità di far fronte alle proprie obbligazioni compromesse alla luce dei finanziamenti già in essere ed oggi in capo a IFIS NPL S.p.A., MBCREDIT SOLUTION S.p.A. e BPER.

Alla data del finanziamento concesso da Compass risulta infatti che la ricorrente avesse già contratto i seguenti finanziamenti:

- in data 01/07/2003 è stato acceso il c/c bancario n. 200.640.000.000.024.000 presso Banco di Sardegna sede di Livorno con relativo scoperto di conto;
- In data 13/08/2012 è stata accesa la linea di credito di € 2.500,00 con Findomestic (credito ceduto a IFIS NPL);



- In data 31/10/2014 è stata attivata la carta di credito "master card" con linea di credito/fido di € 3.000,00 con Compas (credito ceduto a IFIS NPL);
- In data 01/02/2015 prima rata del prestito personale chirografario n. 51352488-60000/6444335 Agos Ducato SpA con rata mensile di € 319,00 (credito ceduto a MBCredit Solution SpA);
- In data 27/07/2015 prima rata del prestito personale chirografario n. 410.640.006.593.258.000 di € 30.000,00 contratto presso Banco di Sardegna sede di Livorno per n. 96 rate mensili dell'importo di € 433,31.

Risulta poi che in data 30/01/2016 prima rata relativo al finanziamento personale chirografario n. 15652989 di € 12.131,96 contratto con Compas Banca (finanziamento rimborsabile in n. 84 rate mensili di € 212,09 scadenti tra il 30/01/2016 ed il 30/12/2022).

Non vi è dubbio pertanto che quando Compass Banca ha concesso tale finanziamento lo abbia fatto in totale violazione di quanto previsto dall'art 124 bis TUB, avendo le rate da pagare con lo stesso comportato, tenuto conto delle precedenti un impegno di oltre il 50% dello stipendio della ricorrente.

Ne consegue pertanto che la stessa alla luce della novità normativa introdotta dalla legge 176/2020 non è legittimata a proporre opposizione al piano del consumatore proposto dalla ricorrente.

Né può dubitarsi che tale norma sia applicabile alla fattispecie in esame poiché l'art 4 ter comma 2 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha espressamente previsto che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

12. In ogni caso non possono poi essere accolti i rilievi sulla assenza di meritevolezza della ricorrente avanzati da detto opponente alla luce delle modifiche apportate alla legge 3/2012 dalla l. 176/2020 (modifiche che non può dubitarsi siano applicabili anche alla presente fattispecie per quanto suddetto).

La legge 3/2012 come modificata dalla legge 176/2020 non prevede più infatti il requisito della meritevolezza come requisito per l'accesso al piano del consumatore.

Infatti l'art 7, comma 2, lettera d- ter 1. 3/2012) nel testo ad oggi vigente si limita a prevedere che "la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode" e l'art 12 bis comma 3 1. 3/2012 prevede che il giudice omologa il piano, verificatane l'ammissibilità e la fattibilità nonché l'idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, senza più fare alcun riferimento, previsto dal previgente, alla necessità di escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.



Né può ritenersi, alla luce della documentazione presentata dall'Organismo di composizione della crisi, che l'alternativa liquidatoria presenti una maggiore convenienza del proposto piano del consumatore, non avendo peraltro la debitrice nella propria titolarità beni immobili da liquidare, essendo proprietaria solamente di un'autovettura con valore pari ad euro 2.000,00 e consentendo la liquidazione di mettere a disposizione dei creditori solo il 1/5 dello stipendio della ricorrente per la durata di quattro anni oltre al ricavato della vendita di tale autovettura e dunque risorse inferiori a quelle di cui al presente piano.

- 13. Deve dunque verificarsi alla luce della normativa sopravvenuta la assenza di colpa grave, malafede o frode nel determinare la situazione di sovraindebitamento. Nel caso di specie deve escludersi, sulla base di quanto emerge dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c., che il consumatore abbia determinato la situazione di indebitamento per colpa grave, malafede o frode, avendo invece determinato il sovraindebitamento dall'anno 2014 all'anno 2016 in ragione della sindrome ansiosa depressiva sviluppata e del conseguente disturbo comportamentale, come emergente dalla certificazione versata in atti come doc. 7 a firma della dott.ssa Francesca Belforte, non validamente contestata attraverso la produzione di alcuna prova contraria.
- 14. Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.
- 15. Deve essere prevista a garanzia dell'esatto adempimento del piano che la debitrice disponga i pagamenti di cui al piano mediante bonifici bancari irrevocabili e che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro della Sortino quanto a lei spettante possa essere pagato solo previa comunicazione al gestore della Crisi ed autorizzazione del giudice;

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto da SORTINO AMBRA nata a Livorno il 20.02.1966 e ivi residente con l'assistenza del Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. dott. Riccardo Braccini.

DISPONE

 che sia sospeso, fino a completamento del Piano del Consumatore, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio di AMBRA SORTINO a favore Pitagora s.p.a., per il prestito a suo tempo concesso e che prevede una rata mensile di € 369,00;




ilmato Da: PASTORELLI FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 130fc053560722c97de06561c26fd2fb ilmato Da: DE LEVA ORNELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 36a2cbf5a7001d10faf263acaa8b555f

- 2) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 3) dispone che i pagamenti di quanto previsto nel piano siano effettuati dal C/C della ricorrente mediante bonifici bancari irrevocabili:
- 4) dispone che il gestore della Crisi comunichi al datore di lavoro che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio dovrà essere erogato solo dopo averlo comunicato formalmente all'organismo di composizione della crisi e previa autorizzazione del giudice;
- 5) l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;
- 6) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Livorno nella apposita sezione.
- 7) Dispone che il gestore della Crisi relazioni il tribunale circa il corretto adempimento del presente piano al giudice con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a partire dalla data odierna. Si comunichi.

Livorno, 18 gennaio 2021

IL GIUDICE

dott. Franco Pastorelli



STUDIO LEGALE AVV. FABRIZIO CALAMASSI V.le Italia, 29 - 57126 Livorno P.Iva 01866070491

ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

Tel. 0586.812729 Proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento

Ex art. 9 e ss Legge n. 3/2012

La Sig.ra Sortino Ambra, nata a Livorno, il 20.02.1966 (C.F. SRTMBR66B60E625E), e residente in Livorno (LI), Via Ilario Zambelli n. 14, che sottoscrive il presente atto ad ogni effetto di legge, elettivamente domiciliata in Livorno, Viale Italia n. 29 presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio Calamassi (C.F. CLMFRZ86P05E625R; fax 0586-811229; pec: fabriziocalamassi@pec.ordineavvocatilivorno.it) che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto,

premesso

- che la ricorrente riveste la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 6, comma 2 della Legge n. 3 Del 27 gennaio 2012 e si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 6 di detta Legge, cui intende porre rimedio;
- che sussistono per la ricorrente tutti i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge n.
 27/01/2012 ed in particolare;
- che non è soggetta alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942, nè ad altre procedure concorsuali di alcun tipo;
- che non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3 del 27/01/2012;
- che non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3 del 27.01.2012;
- che, la ricorrente non risulta aver compiuto atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni;
- che, come meglio descritto nella relazione particolareggiata (DOC. 1) predisposta ai sensi di Legge dal Dott. Riccardo Braccini, in qualità di Gestore della Crisi nominato dall'OCC Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno nell'ambito del procedimento n.34/2019 avviato dalla Sig.ra Sortino alla data di predisposizione della suddetta relazione emerge una posizione debitoria complessiva pari ad €. 130.984,97, oltre le spese di procedura, come sotto specificato (DOC. 2):

CREDITORE	IMPORTO
COMPAS BANCA S.p.A. (c/o Studio Legale Associato B.F.B. salvatore.ficarra@milano.pecavvocati.it)	€ 8.842,98 (credito chirografario)
MBCREDIT SOLUTION SpA (mbcs@pec.mbcreditsolution.com)	€ 26.652,41 (credito chirografario)
PITAGORA S.p.A. (ufficio.reclami@pec.pitagoraspa.local.it)	€ 26.199,00 (credito chirografario)
FUTURO S.p.A. (contenzioso@pec.futuro.it)	€ 35.154,00 (credito chirografario)

- Voglia disporre, altresì, ai sensi dell'art. 12 comma 2 Legge n. 3/2012 che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, nè essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dell'istante da parte di creditori aventi titolo anteriore e sospendere segnatamente la cessione volontaria del quinto dello stipendio in favore di Pitagora, che, nelle more dell'instaurando giudizio, possono arrecare grave pregiudizio per la ricorrente.;
- Voglia, per effetto dell'omologa del piano del cosnumatore, sospendere espressamente la cessione volontaria del quinto dello stipendio in favore di Pitagora poichè trattasi di credito di natura chirografaria e, pertanto, da inserire all'interno del suddetto piano;
- Si richiede infine la totale esdebitazione del consumatore.
- Il sottoscritto difensore, dichiara, inoltre, di voler ricevere le comunicazioni relative all'instaurando procedimento presso i seguenti recapiti: fax 0586-811229; pec: fabriziocalamassi@pec.ordineavvocatilivorno.it
- Si dichiara che il contributo unificato ammonta ad €. 98,00.
- Si offrono in produzione:
- 1) Copia Relazione particolareggiata del Gestore della crisi nominato dall'OCC Camera di Commercio della maremma e del Tirreno;
- 2) Copia Elenco dei creditori con specifica indicazione dei relativi crediti;
- 3) Copia Certificato contestuale cumulativo;
- 4) Copia elenco spese mensili del debitore;
- 5) Copia libretto di circolazione;
- 6) Copia inventario dei beni del debitore;
- 7) Copia relazione medica della Dott.ssa Francesca Belforte Psicologo psicoterapeuta del 15.03.2020;
- 8) Copia prospetto sintetico della proposta di piano del consumatore:
- 9) Copia CUD 2018;
- 10) Copia CUD 2019;
- 11) Copia CUD 2020.

Livorno, 05.11.2020

Avv. Fabrizio Calamassi

Depositato in Cancelleria il.....

Sig.ra Ambra Sortino

(gicorrente)

Il Canceliere

PROCURA:

Io sottoscritta Sortino Ambra, nata a Livorno, il 20.02.1966 (C.F. SRTMBR66B60E625E), e residente in Livorno (LI), Via Ilario Zambelli n. 14, delego a rappresentarmi, assistermi e difendermi nel presente procedimento e nei successivi gradi, compresa la fase di esecuzione e l'eventuale giudizio di opposizione, l'Avv. Fabrizio Calamassi, conferendo allo stesso ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di provvedere alla chiamata in causa di terzi, di estendere la domanda nei confronti di terzi in giudizio, di transigere, di conciliare, di rinunziare, di accettare la rinunzia agli atti, di farsi sostituire anche in tali facoltà. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonchè dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i., nonchè degli artt. 13 e 14 GDPR-Regolamento UE 2016/679, di essere stata informata che i miei dati personali, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il relativo trattamento.

Eleggo domicilio in Livorno, Viale Italia n. 29, presso l'Avv. Fabrizio Calamassi.

Sig.ra Sortino Ambra

V° per autentica : Avv. Fabrizio Calamassi

Livorno, 05.11.2020